

ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE

Rag. Fabrizio Giacomelli

Componente della Commissione di Studio Fallimenti dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia

Gli adempimenti fiscali iniziali consistono:

- predisporre i registri IVA;
- comunicare all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto fallimento dell'impresa inviando telematicamente, **entro trenta giorni dal deposito in Cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento**, la dichiarazione con il modello di variazione dati;
- trasmettere con "Comunica", **nei quindici giorni successivi all'accettazione**, la dichiarazione di fallimento affinché, gli enti interessati, possano avere la possibilità di insinuarsi al passivo del fallimento;
- se vi sono immobili, presentare al Comune di ubicazione degli stessi, **entro 90 giorni dalla nomina**, una dichiarazione ai fini IMU (TASI, ex ICI) attestante l'inizio della procedura concorsuale;
- attivare il cassetto fiscale dell'impresa fallita per aver maggiori informazioni;
- provvedere, se i termini non sono scaduti, **entro quattro mesi dalla nomina**, a quelli che sono gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni avvenute prima del fallimento;
- presentare, **entro 4 mesi dal fallimento**, la dichiarazione IVA 74/Bis relativa al periodo 1/1 – data di fallimento;
- presentare la Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare precedente nei seguenti periodi:
 - ✓ se la nomina è compresa tra l'1/1 e il 31/05, **entro il 30 settembre**;
 - ✓ se la nomina è compresa tra l'1/06 e il 30/09, **entro 4 mesi dalla nomina**;
 - ✓ se la nomina è dopo il 30/09, per il Curatore non vi è alcun obbligo in quanto il termine è scaduto;

- presentare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP per il periodo che va dal 01/01 alla data di fallimento, **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla nomina** e spedirla all'imprenditore, se trattasi di ditta individuale, o ai soci, se trattasi di società di persone;
- se presente una lite fiscale, informare la Commissione Tributaria dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, in quanto è causa di interruzione del processo.

Gli adempimenti fiscali durante la procedura consistono:

- in caso di vendita di beni aziendali, provvedere alla fatturazione **entro 30 giorni** dalla vendita;
- le fatture emesse e quelle ricevute dovranno essere annotate sugli appositi registri con gli eventuali versamenti periodici;
- provvedere **mensilmente** (o trimestralmente con opzione) ad effettuare la liquidazione dell'IVA e versarla all'erario entro il giorno 16 del mese successivo;
- compilare e presentare ogni anno, **entro il 30.09**, la dichiarazione annuale IVA; *(relativamente all'anno di fallimento la dichiarazione sarà composta da due moduli: il primo per le operazioni effettuate dal 1° di gennaio alla data di fallimento e il secondo per le operazioni effettuate dalla data di fallimento al 31 dicembre)*
- provvedere, se dovuto, al pagamento dell'acconto IVA **entro il 27 dicembre**;
- nel caso di esercizio provvisorio, presentare la dichiarazione IRAP;
- provvedere al versamento delle ritenute di acconto nel caso di pagamenti a professionisti vari;
- rilasciare, il giorno **28 febbraio di ogni anno**, la certificazione attestante le ritenute operate e pagate nell'anno precedente ai soggetti interessati;
- presentare, entro **il 31 luglio di ogni anno**, il modello 770 se nell'anno solare precedente sono state effettuate ritenute;
- in caso di vendita immobiliare, effettuare, **entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento**, il pagamento dell'IMU/TASI per il periodo di possesso da parte del fallimento;

Gli adempimenti fiscali in sede di chiusura della procedura consistono:

- presentare la dichiarazione di cessazione ai fini IVA **entro 30 giorni dalla** chiusura;
- presentare la dichiarazione dei redditi per tutto il periodo fallimentare, **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura**, e la dichiarazione IRAP nel caso vi stato l'esercizio provvisorio;
- inviare la dichiarazione dei redditi all'imprenditore fallito o ai soci della società di persone fallita;
- presentare, **entro l'anno successivo alla chiusura, entro il 30 settembre**, la dichiarazione annuale IVA.